

RIFORMA DELL'ISEE – LA POSIZIONE DI ANFFAS ONLUS

(documento aggiornato al 30 luglio 2013)

1. Un po' di storia

L'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento da utilizzare per valutare la condizione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate. Venne introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998, sulla base delle indicazioni stabilite dalla Legge n. 449 del 27.12.1997 (art. 59 commi da 51 a 53). E' bene ricordare che la finalità primaria della norma che avviò il processo di definizione dell'ISEE era garantire condizioni di equità del sistema della partecipazione alla **spesa sanitaria** nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, tra cui: nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza prevedere forme di partecipazione al costo attraverso **quote limitate di spesa**, l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie (art. 59 comma 50 L.449/1997). Nella medesima norma, al comma 51, il Parlamento di allora impegnava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli ¹.

¹ "50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonché di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1 maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali; b) nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa; c) sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di

Dal 1998 ad oggi la “storia” dell’ISEE ha iniziato a divenire parte della quotidiana fatica per le persone con disabilità, per le loro famiglie, e per le Associazioni di tutela dei diritti, come la nostra, che da subito iniziò un lunghissimo percorso (tutt’ora in pieno svolgimento) di azioni di tutela, da un lato, e di avviare

prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonché le prestazioni di cui alla lettera f); d) l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie e) la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; e' prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza f) l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 g) la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati; h) la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui; i) è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione l) è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonché di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera i).

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676; b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporaneamente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate; e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nei rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive”. (L.449/1997)

da subito la riforma di uno strumento che, fin dalle sue origini, dimostrò di non essere in grado di soddisfare l'obiettivo dell'equità così ben chiaramente stabilito dal Legislatore nella norma istitutiva. Anzi, non solo non si è raggiunto l'obiettivo auspicato, ma sono iniziate a crescere a dismisura le differenze e le ingiustizie.

Le differenze, in parte, generate e inevitabili in base alle norme Costituzionali (si pensi alle autonomie impositive e regolamentari dei Comuni previste dagli artt. 118 e 119), ulteriormente incrementate, a livello regionale, dalla Legge di riforma della Costituzione n. 3 del 2001.

Le ingiustizie, generate da un errato e inaccettabile “pensiero” espresso da parte della maggior parte della Pubblica Amministrazione che non tiene conto in alcun modo delle difficoltà e delle condizioni di discriminazione che alimentano il bisogno/diritto della persona con disabilità di accedere al sistema delle prestazioni sociali agevolate.

Dal 1998, come detto, Anffas inizia la battaglia per riformare l'ISEE per ribadire un concetto semplice: tutto ciò che rientra nel progetto individuale non può essere inteso come insieme di prestazioni soggette a compartecipazione al costo, se non in forma limitata. Nascono da lì, per esempio, le battaglie per l'ISEE individuale, il diritto della persona con disabilità di potere disporre di somme per le proprie esigenze personali determinate non in modo astratto, ma in base al proprio progetto di vita, la necessità che la valutazione della condizione economica tenga conto, in modo adeguato, delle condizioni di svantaggio sociale ed economico che la disabilità crea a danno della persona e dei suoi familiari.

Il termine “battaglie” non è usato a sproposito, perché di battaglie (ovviamente giocate sul piano dei rapporti civili) si è trattato e si tratta, come dimostrano non solo le innumerevoli azioni di comunicazione che Anffas ha prodotto in questi anni (a partire dai numerosi articoli pubblicati sulla rivista associativa “La rosa blu”), ma anche, e soprattutto, le azioni di tutela condotte nei confronti delle persone e delle famiglie, giocate non solo sui tavoli della negoziazione e del confronto con le Istituzioni, ma nelle aule di giustizia. In moltissime occasioni infatti, direttamente o indirettamente, Anffas ha agito e continua ad agire sul piano giudiziario per affermare il rispetto della Legge (si pensi alla sistematica violazione del criterio dell'ISEE individuale – introdotto con il D. Lgs. 130/2000), incluso quanto stabilito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità: rispetto della dignità intrinseca e dell'autonomia della persona con disabilità, coinvolgimento delle Associazioni nei momenti in cui a



livello comunale si stabiliscono i criteri per definire la compartecipazione al costo, diritto al progetto individuale, ecc.

2. La riforma dell'ISEE

Che l'ISEE introdotto nel 1998 fosse da riformare, come si è visto, è da sempre una richiesta delle Associazioni, più che una volontà del Governo in carica. Di riforma dell'ISEE se ne parla però in modo più serrato dal dicembre 2011 (Governo Monti), da quando la Legge di stabilità n. 214/2011 (che ha ratificato il Decreto cosiddetto “Salva Italia”), all’art. 5, dava al Governo il compito di emanare uno o più decreti (entro il maggio 2012) per rivedere lo strumento di misurazione, introducendo rilevanti novità:

- **includere nel calcolo dell'ISEE le somme oggi escluse (per esempio la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento);**
- **differenziare l'ISEE per tipologia di prestazioni;**
- **individuare le agevolazioni fiscali, tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, non potranno più essere riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore ad una determinata soglia**

Da allora, incessante è stato il lavoro condotto dalla FISH (a cui Anffas ha fornito specifici e rilevanti contributi) nei confronti del Governo (sia il precedente che l'attuale) per evitare che la riforma si trasformasse in un colossale e inaccettabile arretramento e peggioramento della condizione di vita delle persone con disabilità. E' solo il caso di sottolineare come l'applicazione integrale dell'art. 5 della L.214/2011 avrebbe comportato, per esempio, la demolizione dell'attuale istituto dell'indennità di accompagnamento e delle agevolazioni fiscali oggi presenti, passando da una delle poche certezze oggi in possesso della persona con disabilità (l'indennità di accompagnamento concessa al solo titolo della menomazione) ad un diritto condizionato al possesso di un ISEE al di sotto di una certa soglia. Da quelle condizioni e limiti è iniziata la riforma dell'ISEE, avviata dal precedente Governo dall'allora Sottosegretario Maria Cecilia Guerra, oggi Vice Ministro nel Governo Letta e principale punto di riferimento per la riforma in questione.



La situazione attuale – aspetti positivi e aspetti negativi

Ricordando i vincoli e gli obiettivi di partenza della riforma, sopra richiamati, si può ora iniziare a prendere in considerazione l'attuale bozza di decreto, così come a noi noto e così come discusso nel corso di una ricca ed intensa fase di confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche in questo caso, è solo il caso di ricordare che Anffas ha ampiamente reso noti i contenuti principali della riforma, utilizzando i propri strumenti di comunicazione (sito, La rosa blu, newsletter informativa) e le occasioni di incontri assembleari (in particolare Pescara – maggio 2012; Trento – giugno 2013). Per brevità, si rimanda qui alla nota tecnica diffusa nel luglio 2012 (disponibile sul portale associativo al seguente link: <http://www.anffas.net/Page.asp/id=265/N201=6/N101=2219>) nella quale venivano evidenziati i contenuti prevalenti delle bozze allora in circolazione. La sottolineatura è d'obbligo, perché occorre precisare che la riforma dell'ISEE (al momento attuale ancora in corso) ha visto due fasi nettamente distinte e diverse tra loro:

- una prima fase (maggio 2012/gennaio 2013) nel corso della quale è stato possibile, sino ad un certo punto (giugno 2012) interloquire con il Ministero, inviare proposte di emendamenti e integrazioni
- una seconda fase (gennaio 2013 sino ad oggi) dove la bozza di Decreto ha percorso un lungo iter istituzionale (dal Ministero delle Finanze al Consiglio di Stato) per approdare alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e alla Conferenza Unificata dove, in relazione alla caduta del Governo Monti e all'opposizione della Regione Lombardia, il decreto subì un lungo *stop*. Con l'avvio del Governo Letta e la nomina del Vice Ministro l'iter è ripreso, ma da gennaio ad oggi nessun tipo di confronto si è potuto avere con il Ministero, che ha considerato esaurito il rapporto con le parti sociali, per dedicarsi pienamente al confronto con le Regioni e i Comuni.

Quanto si è potuto dire e proporre al Ministero è quindi frutto della prima fase della riforma, mentre tutto ciò che oggi resta da fare è nei confronti delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato le quali, in queste ore (per chi sta scrivendo) stanno esaminando e discutendo i contenuti della riforma.

Il Decreto di riforma dell'ISEE, per come oggi è noto ad Anffas e FISH, presenta aspetti positivi e aspetti negativi.

2.1. Aspetti positivi

In assoluto quattro sono le novità positive che rileviamo dalla bozza di decreto:

- 1) **“...la determinazione e l'applicazione dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 secondo comma lettera m) della Costituzione...” (art. 2 comma 1 della bozza di Decreto).**

In altri termini, **dovrebbe essere superata la negatività più vistosa dell'attuale normativa**, richiamata in premessa, che consente oggi che due cittadini con disabilità, nella medesima condizione di salute, di funzionamento ed economica e che fruiscano del medesimo servizio, paghino in modo estremamente differenziato per il solo fatto che le rispettive Regioni hanno stabilito norme e criteri diversi. Analogo discorso, all'interno della stessa Regione, che dovrebbe essere superato riguarda i Comuni, raggiungendo finalmente quella condizione di maggiore equità che, sin dal 1997, venne posta alla base della legislazione statale in materia di compartecipazione al costo. Di per sé, la collocazione dell'ISEE (sia per come determinato, che per come viene applicato) nei livelli essenziali delle prestazioni significa che dovrebbe cessare l'incredibile diversità di criteri e regolamenti che oggi invece rende profondamente ingiusto e iniquo l'intero sistema di protezione sociale, almeno relativamente a questa materia. E' bene infine ricordare, a questo proposito, che l'emissione del Decreto di riforma dell'ISEE che contenga tali disposizioni metterebbe la parola “FINE” ai rischi creatisi con la sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del dicembre 2012. Una sentenza che venne letta da parte di moltissimi Comuni come una sorta di “via libera” alle più diverse e disparate interpretazioni della norma in materia di compartecipazione al costo, stante proprio l'inesistenza del binomio ISEE=livello essenziale.

- 2) **La bozza di decreto riconosce di fatto che la disabilità comporta dei costi diversi e aggiuntivi rispetto a chi è senza disabilità.**

E' questo il senso, da tempo richiesto, della presenza nella bozza di decreto **delle deduzioni (o franchigie) che potranno essere applicate (in sottrazione) per determinare l'indicatore della**



situazione reddituale (ISR). E' bene sottolineare che tra la prima bozza di decreto (maggio 2012) e la seconda (giugno 2012) e su insistenza delle Associazioni, gli importi delle franchigie sono stati innalzati, migliorando sensibilmente il quadro delle deduzioni in favore della persona.

3) L'accesso alle prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria prevede di fare riferimento ad una composizione del nucleo familiare "ristretta" rispetto alla generalità dei beneficiari.

Le persone maggiori di età che accedono a tali prestazioni infatti, non coniugate e senza prole, saranno considerate, dal punto di vista della determinazione dell'ISEE, come **nucleo familiare a sé stante**, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche. In altri termini: una persona con disabilità, maggiorenne, che frequenti un servizio diurno, sarà considerato ai fini ISEE come nucleo familiare composto da una singola persona, senza quindi il coinvolgimento né dei familiari presenti nel nucleo (genitori, fratelli, nonni, ecc.) né di alcun altro parente tra quelli indicati dal Codice Civile.

4) Nel calcolo della compartecipazione al costo si dovranno includere tutti i costi riferiti a quella prestazione/servizio, compresi i costi per le prestazioni strumentali ed accessorie.

Oggi invece accade che un Comune possa decidere di calcolare la quota di compartecipazione secondo le "regole" ISEE, e, a parte, far pagare il costo dei servizi accessori (per esempio il trasporto) secondo altri criteri, con il risultato che il costo del servizio a carico dell'utente potrebbe anche essere molto basso, e ben superiore il costo dei servizi e delle prestazioni aggiuntive. La nuova norma impedirà tutto ciò, e in tal modo, si spera, cesseranno questi comportamenti "furbeschi" messi in atto da molte Amministrazioni Comunali.

2.2. Aspetti negativi

Altrettanto in assoluto sono diverse le novità negative che rileviamo dalla bozza di decreto e che Anffas, anche insieme a Fish, ha portato e sta costantemente portando all'attenzione dei diversi interlocutori istituzionali competenti, per richiederne la modifica:

- 1) La prima è riferita allo stesso motivo per cui, in positivo, si ritiene che questo Decreto è bene che sia approvato, e cioè la collocazione dell'ISEE nei livelli essenziali delle prestazioni. E' successo infatti che nella seconda fase della redazione della bozza di decreto, quando cioè il confronto con le parti sociali si era già concluso, le Regioni e i Comuni hanno voluto aggiungere, subito dopo le parole qui riportate al precedente punto 1), le seguenti parole: “ *...fatte salve le competenze regionali in materia di formazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni?*”.

Livello essenziale sì, ma nel rispetto delle autonomie regionali e comunali. Quanto queste parole si tradurranno nuovamente in interpretazioni, norme e criteri differenti tra Regione e Regione e tra Comune e Comune non è possibile saperlo oggi. Non tanto dal punto di vista giuridico, ma dal punto di vista dei concreti comportamenti che le Istituzioni adotteranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Se la legge, da una parte, chiarisce che l'ISEE descritto in questo decreto non può essere liberamente interpretato (livello essenziale), subito dopo si dice che Regioni e Comuni mantengono competenze e prerogative proprie. Dal punto di vista della certezza del diritto siamo certamente di fronte all'ennesimo “pasticcio all'Italiana”, dove nella stessa norma, addirittura nello stesso articolo, si dice una cosa e subito dopo, pare, il suo contrario. Il punto non è né banale né semplice, e a noi, Anffas, FISH e movimento delle persone con disabilità, spetterà il compito, come sempre, di vigilare strettamente e accuratamente su ogni violazione ed ogni “furberia”

- 2) **Le franchigie introdotte dal Decreto non sono, oggi, considerate aggiornabili nei loro importi.**

Non è passato l'emendamento - da noi proposto - relativo alla necessità che detti importi debbano essere periodicamente aggiornati non solo in relazione all'andamento del costo della vita (indici ISTAT), ma anche in relazione alle attività dell'Osservatorio sulla condizione della persona con disabilità che ha tra i suoi compiti di monitorare circa il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'emendamento proposto – che, si ripete, non è stato accolto – era collocato nel ragionamento più ampio fatto sin dai primi incontri presso il Ministero, riferito alla **contrarietà espressa da tutte le Associazioni rispetto alla previsione**



che ai fini del calcolo ISEE si dovranno inserire anche gli importi delle provvidenze economiche (pensione e indennità) oggi esenti ai fini IRPEF.

3) La disposizione relativa al nucleo familiare “ristretto” riguarda solo, come detto, le persone maggiori di età.

Anche in questo caso non è passato l'emendamento da noi proposto che avrebbe consentito a due persone con disabilità (una minore di età e l'altra maggiore di età) che frequentano il medesimo servizio e con le medesime condizioni economiche di concorrere alla spesa con i medesimi criteri. La riforma dell'ISEE prevede invece che nel caso di persona minore di età si faccia riferimento all'ISEE familiare e non, come nel caso della persona adulta, all'ISEE individuale. Una disposizione assurda e illogica che in tutti i modi si è cercato di rimuovere, al momento senza alcun esito positivo.

Il decreto affronta poi il delicato, ma indispensabile, capitolo dei **controlli sulle autodichiarazioni ISEE** consegnate dai Cittadini ai Comuni, ai Patronati e ai CAF. Da questo punto di vista, segnaliamo la presenza di un serio problema connesso al decreto di riforma dell'ISEE, segnalato da Anffas alla FISH e al Ministero, ma a tutt'oggi rimasto invariato.

Si tratta del D.M. dell'8 marzo 2013, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo lo scorso 27 giugno, che detta le disposizioni connesse, come detto, all'attività di vigilanza e controllo sulle autodichiarazioni ISEE. Il problema non sta tanto in quelle disposizioni, ma nell'allegato al Decreto che elenca le **prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE**. Tra queste, figurano prestazioni e servizi sinora mai condizionate all'ISEE, e che mai dovranno esserlo. Si prevede infatti che siano condizionate all'ISEE:

- assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità – si fa esplicito riferimento ai progetti finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
- supporto all'inserimento lavorativo – si tratta degli interventi mirati a incentivare l'inserimento e il re-inserimento lavorativo di persone con disabilità o a rischio di emarginazione

- sostegno socio-educativo scolastico – si fa esplicito riferimento ai minori con disabilità

Anffas ha senza mezzi termini dichiarato inammissibile tale disposizione e, in tal senso, agirà ad ogni livello per ottenere gli opportuni chiarimenti da parte del Ministero o, se necessario, da parte della Magistratura Amministrativa.

3. Conclusioni

Anffas ha seguito e monitorato, fin dove possibile, l'evoluzione del decreto di riforma dell'ISEE. Quel "fin dove possibile" significa che Anffas – unitamente a FISH, ma anche in autonomia, come è accaduto durante la Conferenza Nazionale sulla Disabilità svoltasi pochi giorni fa a Bologna – ha utilizzato tutte le occasioni di confronto con il Ministero per segnalare le preoccupazioni e proporre soluzioni e sta proseguendo, insieme a Fish, con la proposta di emendamenti e con un'opera di confronto con le Forze Politiche.

Testimonianza precisa, e non generica, del lungo lavoro di monitoraggio e di intervento sono i documenti prodotti in questo anno di lavoro che ha preceduto l'approvazione (ormai imminente) della riforma.

Alla fine di questo lungo percorso, e per le ragioni qui esposte, **Anffas Onlus, nonostante gli aspetti negativi contenuti in questo decreto, ha mantenuto fermo il proprio convincimento iniziale relativo alla necessità di procedere ad una riforma dell'ISEE, puntando, in via prioritaria, a far sì che:**

- le norme fissate dallo garantiscano una **maggiore equità tra i Cittadini**, riducendo le disuguaglianze e le innumerevoli – e spesso vessatorie – interpretazioni dei Comuni
- venga riconosciuto che **la condizione di vita della persona con disabilità necessita di criteri che colmino, anche se parzialmente, le carenze di pari opportunità** oggi esistenti;
- venga sconfitto il tentativo di collegare l'accesso a determinate prestazioni assistenziali ad una soglia ISEE



Tutto ciò è oggi rappresentato, pur se in modo non pienamente soddisfacente, dal Decreto che il Governo si accinge ad approvare, che auspichiamo possa vedere “sanati” i punti negativi sopra evidenziati, anche attraverso l’azione parlamentare.

Dopo l’approvazione, la nostra iniziativa dovrà tornare nei territori, a partire dalle leggi regionali che dovranno recepire la riforma dell’ISEE, fino ai regolamenti comunali che la dovranno applicare. In tutto ciò, il punto di riferimento strategico di Anffas è e rimane il rispetto e l’applicazione dell’art. 14 della L.328/2000 (progetto individuale), e cioè l’atto di natura amministrativa entro il quale ricondurre anche il tema della compartecipazione al costo. Occorre insomma che si vigili sull’utilizzo corretto dell’ISEE, che è e deve rimanere solo lo strumento di misurazione della condizione economica, e non il modo con cui costruire le politiche sociali. Al di là quindi delle caratteristiche dello strumento di misurazione (ISEE), occorre conquistare ciò che sin qui non siamo riusciti, se non sporadicamente, a conquistare: redigere il progetto di vita della persona, ricondurre ad esso tutte le valutazioni, le azioni e le verifiche sul miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità e della sua famiglia, includendo in questo anche la possibilità di compartecipare o meno ai costi dei servizi e delle prestazioni.

In tal senso, l’approvazione del Decreto di riforma dell’ISEE rappresenta solo un piccolo passo nel percorso verso il pieno rispetto dei diritti della persona con disabilità.